



Città di Randazzo  
(Provincia di Catania)

DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 02-07-2014

**Oggetto: Conferimento incarico legale per opporsi al Decreto ingiuntivo n. 117/2017 richiesto da ing. Corica Francesco ed emesso dal Tribunale di patti Sezione Lavoro.**

**PREMESSO:**

Premesso

- che il Comune di Randazzo è Ente responsabile dell'attuazione delle iniziative pubbliche e private inserite nel programma del PRUSST VALDEMONE, il cui Accordo Quadro, di durata decennale, è stato sottoscritto il 31/05/2002;
- che questo Comune, quale Ente attuatore del predetto Programma, ha stipulato, oltre ad altri, anche i seguenti contratti di prestazione professionale di natura pubblicistica – subordinata, part-time ed a tempo determinato – per costituire un Ufficio di Gestione, cosiddetto ufficio speciale consortile :
- con il dott. Maurizio Buonasera in data 09/01/2003; 2.con il dott. Lorenzo Mirabito in data 09/01/2003; 3.con l'ingegnere Pier Luigi Campione in data 13/03/2003; 4.con il dott. Letterio Saccà in data 22/01/2003; 5.con l'ing. Corica Francesco in data 09/01/2003;

Considerato, per quanto in questo atto di interesse, che tale contratto stipulato tra il Comune di Randazzo, n.q. di Ente Attuatore Prusst Valdemone, e l'ingegnere Francesco Corica è stato prorogato rispetto alla scadenza iniziale con i seguenti atti : provvedimento sindacale n. 3 del 18/01/2005; provvedimento sindacale n. 4 del 19/01/2007; provvedimento sindacale n. 57 del 12/07/2007; provvedimento sindacale n. 63 del 27/01/2007; provvedimento sindacale n. 14 del 29/05/2008; provvedimento sindacale n. 24 del 30/06/2008; provvedimento sindacale n. 44 del 23/12/2008; provvedimento sindacale n. 02 del 20/01/2009; provvedimento sindacale n. 5 del 10/02/2010 ed, infine, provvedimento sindacale n. 26 del 25/06/2010 che ha disposto la proroga del contratto sino alla nuova costituzione dell'Ufficio di Gestione del Prusst Valdemone, nuova costituzione determinata con selezione pubblica indetta con provvedimento sindacale n. 04 del 02/02/2010;

Dato atto

- che questa ultima procedura selettiva anche per l'insorgere di varie criticità, non è mai stata conclusa, ma anzi è stata annullata con decreto sindacale n. 46 del 03/12/2014;
- che con delibera di Collegio di Vigilanza n. 2 del 20/06/2014, che si allega in copia alla presente quale sua parte integrante – anche a seguito dei rilievi espressi in merito alla gestione del Prusst Valdemone dall'assessorato regionale agli Enti Locali, dall'Avvocatura dello Stato e dallo stesso Ministero delle Infrastrutture – è stato dato mandato al Comune di Randazzo, quale Ente Attuatore, di verificare la legittimità della costituzione dell'Ufficio Speciale Consortile adibito alla attività gestionale dell'Attuazione del citato programma;
- che in conseguenza del mandato conferito dal Collegio di Vigilanza con Decreto Sindacale n. 29 del 05/08/2014 è stato conferito incarico di esperto, per dirimere la problematica di cui sopra, all'avvocato Sergio Cosentino del Foro di Catania;

Vista la relazione dell'avvocato Cosentino – registrata al protocollo n. 15236 del 19/09/2014 ed allegata in copia alla presente quale sua parte integrante – nella quale, tra altro, si evidenzia, per quanto qui di interesse, che l'indeterminatezza della scadenza della proroga dei contratti sopra specificati costituisce una violazione alla vigente normativa sul pubblico impiego e, di conseguenza, la stessa ultima proroga deve ritenersi *inutiliter data* ed inefficace;

Considerato

- Che l'illegittimità della concessione di detta ultima proroga determina che i citati contratti, e quindi anche quello stipulato con l'ingegnere Francesco Corica, debbono ritenersi cessati, come

riportato nella relazione dell'avvocato Sergio Cosentino, alla scadenza della precedente proroga fissata al 30/04/2010 con decreto sindacale n. 5 del 10/02/2010, che si allega in copia alla presente;

- Che, pertanto le prestazioni lavorative rese dai citati professionisti a decorrere dal giorno successivo al 30/04/2010 debbono essere considerate come mere prestazioni di fatto;
- Che è stato avviato, nel rispetto della Legge 241/1990 come recepita in Sicilia da LR 10/1991, il procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela della proroga, disposta con il citato decreto sindacale n. 26/2010, dei soprindicati contratti ed al loro recesso;
- che tale procedimento di annullamento in autotutela e recesso si è concluso e definito con le determinazioni del Capo Settore VI / Resp. pro tempore del prusst valdemone nn. 136 – dott. Maurizio Buonasera; 137 – dott. Lorenzo Mirabito; 138 – ing. Pier Luigi Campione; 139 – ing. Francesco Corica e 140 – dott. Letterio Saccà, determinazioni tutte del 19/11/2014, determinazione che si allega in copia alla presente;
- che per l'annullamento, previa sospensione, di tali determinazioni i sigg. dott. Maurizio Buonasera, dott. Lorenzo Mirabito, l'ingegnere Pier Luigi Campione, il dott. Letterio Saccà e l'ing. Corica Francesco hanno contro il Comuni di Randazzo ed anche contro il Collegio di Vigilanza ed il Ministero delle Infrastrutture il ricorso al Tar di Catania per l'annullamento, previa sospensione, delle determinazioni del Capo Settore VI / Resp. pro tempore del prusst valdemone nn. 136,137,138,139 e 140 tutte del 19/11/2014;
- che tale ricorso iscritto al numero 425/2015 Tar Catania si è esaurito favorevolmente per il Comune con sentenza tar Catania n. 821/2015, allegata in copia alla presente e con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
- che, nonostante le citate determinazioni del Capo Settore VI/Resp. pro tempore del Prusst valdemone nn. 136,137,138,139 e 140 tutte del 19/11/2014 siano rimaste immune da censure giurisdizionali e quindi efficaci, l'ingegnere Francesco Corica ha notificato il Decreto Ingiuntivo n. 117/2017, allegato in copia alla presente ed emesso dal Tribunale di Patti in data 22/05/2017 per vedersi riconosciuto il pagamento delle spettanze, ammontanti ad €. 9.308,12 oltre interessi e relative al periodo Dicembre 2012 – Aprile 2014;
- che, da un lato, si ritiene di non dovere procedere al pagamento di quanto, giacchè non dovuto per quanto evidenziato nella citata relazione dell'avvocato Sergio Cosentino e per quanto disposto nella citata determinazione del Capo Settore VI/Resp. pro tempore del Prusst valdemone n.139 del 19/11/2014 e, dall'altro, si ritiene opportuno resistere in giudizio per difendere la bontà e la legittimità degli atti adottati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune per proporre opposizione al suddetto ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale di Patti Sezione Lavoro;

Ritenuto, pertanto, necessario nominare un legale, che difenda in suddetto giudizio le ragioni del Comune;

Considerato, altresì,

- che la costituzione in giudizio del Comune deve avvenire attraverso il conferimento di incarico legale ad un professionista abilitato;
- che il Comune di Randazzo non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, per cui è necessario ricorrere ad un professionista esterno;
- che appositamente contattato, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 10821 del 02-07-2012 l'avvocato SERGIO COSENTINO del Foro di CATANIA con studio CAVANA CARPITALBA ha accettato di patrocinare nel citato ricorso il Comune dietro il pagamento complessivo di €. 2.397,05;

Dato atto che la nomina di un professionista incaricato di rappresentare le ragioni del Comune costituisce scelta fiduciaria dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.; Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed int.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m. ed int.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti;

- di autorizzare la costituzione del Comune in giudizio in opposizione al citato decreto ingiuntivo;
- di conferire allo scopo incarico all'avv. l'avvocato Luigi Coreudis libero professionista del Foro di Castellana Grotte con studio in Castellana Grotte Via Carlo Porta con ogni e più ampio mandato;
- di approvare l'allegato disciplinare di incarico che è costituito di n. \_\_\_ articoli;
- tenuto conto che si è in gestione provvisoria e considerata l'urgenza di conferire l'incarico legale entro i termini di legge, a scanso di danni gravi ed irreperabili per il Comune, di impegnare ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 la somma di €. €. 2.397,05 iva, imputando la spesa al cap. 12120 ed assegnando la somma al Dirigente I S.O.;
- di dare atto che con propria determinazione il Dirigente del I Settore Operativo liquiderà al legale incaricato un acconto di €. 1.500,00 lordi comprensivi di Iva e Cpa;
- di dare atto che alla corresponsione dell'acconto e del saldo relativo al suddetto procedimento giudiziario si procederà in forza del disciplinare di incarico allegato al presente decreto;
- di dare mandato al Dirigente I S.O. di assumere tutti i provvedimenti inerenti la copertura finanziaria dell'incarico legale in parola;
- di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza all'Albo pretorio per la sua pubblicazione nel sito Istituzionale dell'Ente;
- di inserire il presente atto nella raccolta dei Decreti Sindacali.

IL SINDACO  
Dott. Michele Mangione





# Città di Randazzo

## SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

GIUDIZIO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali del  
Palazzo Municipale Piazza Municipio n.1  
Tra:

Il Comune di Randazzo, nella persona del Dirigente del I Settore dott. GAETANO Fisauli nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_  
domiciliato per la carica presso Palazzo Municipale Piazza Municipio n. 1

E

L'avvocato \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ si conviene quanto segue:

ART. 1. Con delibera di Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva o con  
decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato conferito all'avvocato  
\_\_\_\_\_ incarico legale per rappresentare il Comune di Randazzo nel giudizio in  
oggetto;

ART. 2. In relazione alla controversia in oggetto con il legale incaricato è stato pattuito un  
compenso onnicomprensivo di €. \_\_\_\_\_ cpa, iva e spese generali comprese, distinto in  
fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria e, ove previsto, eventuale fase esecutiva. Ovviamente  
ove non dovesse essere effettuata, per varie e motivate ragioni, parte dell'attività indicata, non sarà  
richiesto al Comune il relativo compenso;

ART. 3. Contestualmente all'incarico giudiziale di cui sopra l'Amministrazione, così come disposto  
in delibera e/o Decreto Sindacale verserà al predetto legale un acconto, dando atto che con il  
predetto professionista è stato pattuito un compenso onnicomprensivi a saldo e tacitazione di ogni  
pretesa di €. \_\_\_\_\_ cpa, iva e spese generali comprese, compenso che sarà  
corrisposto ad procedimento concluso;

ART. 4. Il legale incaricato sarà supportato per l'attività di ricerca degli atti e di quanto altro  
occorrendo e richiesto dallo stesso, dai Funzionari Comunali;

ART. 5. Il legale si impegna a tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del giudizio ed a fornire tempestivamente le notizie richieste, anche in ordine alla definitività della sentenza ed alla eventuale quantificazione degli interessi;

ART. 6. In dipendenza del superiore incarico l' Avv \_\_\_\_\_ si obbliga a non assumere incarichi professionali da parte di privati o altri Enti pubblici per l'impugnativa di atti o provvedimenti adottati dal Comune di Randazzo né in sede amministrativa né in sede civile e ad esprimersi preliminarmente sulla sussistenza dei motivi per l'avvio di azione giudiziaria e sull'opportunità o meno di insistere nella prosecuzione della stessa;

ART. 7. Alla definizione di ciascuna fase o grado di giudizio il legale trasmetterà la relativa nota spese con il calce la dichiarazione, debitamente sottoscritta, che la stessa è stata redatta in base agli importi minimi di cui alla vigente tariffa professionale.

ART. 8. Il Comune si impegna a liquidare al professionista l'eventuale differenza tra l'ammontare della parcella e quanto precedentemente corrisposto a titolo d'acconto.

Qualora, invece, l'ammontare della parcella dovesse risultare inferiore all'acconto già versato, il professionista si impegna a restituire la differenza, al netto di interessi e accessori di qualsivoglia natura, salvo la possibilità, da concordare volta per volta con l'Amministrazione Comunale, di trattenere il maggior importo ricevuto in conto spettanze per altre procedure già esaurite o pendenti;

ART. 9. L'accettazione del superiore incarico professionale da parte del professionista comporta l'obbligo per quest'ultimo di redigere parcella, relativa al compenso da ricevere, ai minimi della tariffa professionale vigente, senza alcuna deroga; parcella che sarà liquidata ad avvenuta definizione della sentenza del giudice adito.

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Incaricato

Il Dirigente I S.O.  
Dott. Gaetano Fisauli